

- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico; erogare premi e borse di studio;
- g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- i) svolgere ogni altra attività utile ed idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel presente articolo.

Art. 4 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- da un capitale iniziale versato dai soci fondatori;
- dai conferimenti patrimoniali dei soci fondatori;
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo, anche da parte di enti pubblici e privati;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore da terzi sia persone giuridiche che persone fisiche, enti o aziende.

Art. 6 - Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione, per il mantenimento in vita dell'ente, è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivati dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dal contributo annuale definito nella somma che annualmente decideranno di erogare gli organi direttivi dei soci fondatori Aifos Service società Cooperativa e l' AiFOS-Associazione Italiana Formatori ed Operatori della sicurezza sul lavoro
- da eventuali altri contributi pubblici e privati, a qualsiasi titolo, non destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
- dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, Unione Europea, enti pubblici e privati, aziende ed imprese nonché singoli cittadini, da qualsiasi entrata economico - finanziaria non destinata

ad incrementare il patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7 - Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, purchè utilizzati unicamente per le attività sociali di cui all'art.3 del presente Statuto e nel rispetto degli scopi e finalità previsti nell'art.2.

E' fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Art. 8 - Membri della Fondazione

I soci della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti

Sono soci Fondatori:

- l'Associazione AiFOS e la Società Aifos Service società cooperativa, rappresentati in quote uguali all'interno del Consiglio di Amministrazione. Possono divenire Partecipanti le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino su base pluriennale a partecipare alle attività sociali erogando annualmente una donazione consistente in un contributo in denaro, beni o servizi nelle forme e nelle misure definite dal Consiglio di Amministrazione destinate al Fondo di Gestione.

Art. 9 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente della Fondazione
- Il Presidente onorario
- Il Revisore dei Conti
- L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs n.231/01.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di due ad un massimo di quattro membri rappresentanti in parti uguali i soci fondatori.

Sono componenti del Consiglio i Presidenti ed i Vice Presidenti dei soci fondatori.

I membri del Consiglio restano in carica un triennio sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati, salvo revoca, in qualsiasi momento, da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Il Consiglio elegge al suo interno un Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento, sostituisce il Presidente.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente tre volte l'anno su convocazione del Presidente ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno il 60% dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, spedita ai Consiglieri, anche attraverso posta elettronica, dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, tranne i casi di urgenza, per i quali la convocazione



può essere effettuata per telefax o telegramma o mail ordinaria entro il giorno precedente.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio, integrato all'uopo dal Revisore dei Conti e dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza, assume i poteri, le prerogative e le funzioni del Collegio Sindacale.

Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti ed il voto favorevole del Presidente.

Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri.

Art. 11 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, di seguito definito Consiglio, gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati ottenuti dalla gestione della medesima. In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso:

- a) L'approvazione delle modifiche statutarie, la programmazione annuale o pluriennale dei progetti e delle attività della Fondazione;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- c) l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili;
- d) le eventuali nomine del direttore, del segretario generale, di procuratori, di funzionari e di dipendenti;
- e) nominare un tesoriere scelto tra i componenti del Consiglio
- f) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
- g) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;
- h) l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nei settori di intervento che non siano contrastanti con i principi e gli scopi della Fondazione, le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo;
- i) istituire comitati, commissioni o quant'altro in relazione a determinati progetti o tematiche di interesse della Fondazione;
- j) istituire uno specifico Comitato Scientifico designandone un responsabile
- k) definire indennità, compensi e rimborsi spese spettanti agli organi della Fondazione
- l) nominare il Revisore dei Conti;
- m) designare il Presidente Onorario;
- n) nominare l'Organismo di Vigilanza;
- o) delegare specifici compiti ai Consiglieri;

Art. 12 - Presidente della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra persone di riconosciuta e consolidata professionalità ed impegno nel campo della salute e sicurezza sul lavoro sia all'interno che all'esterno dello stesso.

All'atto della sua costituzione il Presidente della Fondazione sarà indicato

nell'atto costitutivo e sarà in carica per il primo triennio.

Successivamente spetta al Consiglio definire la durata della carica del Presidente che può essere differente da quella prevista per il Consiglio.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.

In caso di assenza o impedimento il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

Il Presidente della Fondazione presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

- adotta tutti i provvedimenti di ordinaria gestione, funzionamento ed attività della Fondazione;

- adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nel precedente articolo 11) riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.

Il Presidente convoca annualmente, o ogniqualvolta sia ritenuto utile, una riunione dei membri partecipanti ai quali presentare e discutere, per essere informati ed esprimere il proprio parere, delle attività della Fondazione nonché dei progetti in fase di elaborazione.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni istituzionali con enti ed associazioni, imprese pubbliche e private anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione.

Art. 13 - Presidente Onorario

La Fondazione può nominare un Presidente Onorario, individuandolo tra le personalità che nel corso della loro attività hanno rappresentato la crescita, materiale, morale e sociale in uno dei settori di intervento della Fondazione.

Il Presidente Onorario è invitato permanentemente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e resta in carica per lo stesso periodo definito per il Consiglio e può essere riconfermato.

Può essere delegato dal Presidente a rappresentare la Fondazione in occasione di eventi ed iniziative pubbliche di particolare interesse.

Art. 14 - Revisore dei conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Revisore dei conti è organo di consulenza tecnico e contabile della Fondazione accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico finanziario, redigendo apposite relazioni, secondo le indicazioni di leggi e norme ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti è invitato permanentemente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e resta in carica per lo stesso periodo definito per il Consiglio e può essere riconfermato.

Art. 15 Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n.231/01

L'Organismo di Vigilanza può essere, secondo le decisioni del Consiglio di Amministrazione, monocratico o collegiale, con componenti interni e/o esterni.

L'autonomia, l'indipendenza, la professionalità e la continuità d'azione sono i principali attributi che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è responsabile, secondo quanto previsto dal



D.Lgs. 231/2001, di:

- proporre gli adattamenti e aggiornamenti del Modello Organizzativo (ad esempio, a seguito di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Fondazione, di modifiche al quadro normativo di riferimento, di anomalie o violazioni accertate delle prescrizioni del Modello stesso);
- vigilare e controllare l'osservanza e l'efficace attuazione del Modello da parte dei destinatari (ad esempio, verificando l'effettiva adozione e la corretta applicazione delle procedure, etc.);
- gestire o monitorare le iniziative di formazione e informazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da parte dei relativi destinatari;
- gestire e dare seguito alle informazioni ricevute sul funzionamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, monocratico o collegiale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione con incarichi annuali rinnovabili alla scadenza.

Art. 16 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, qualora istituito ai sensi della lettera i) dell'art. 11, è composto da persone particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione, e nominati dal Consiglio.

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione e svolge, in collaborazione con il Consiglio e il Presidente una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali, tecnici e scientifici delle attività di rilevante importanza.

Redige un apposito regolamento interno di funzionamento, approvato dal Consiglio, e ne definisce i propri compiti di azione a favore della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è presieduto da un membro nominato dal Consiglio. Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio uno o più componenti del Comitato Scientifico senza diritto di voto. Ogni membro del Comitato Scientifico può essere riconfermato e revocato in qualsiasi momento da parte del Consiglio.

Art. 17 - Durata esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio approva il bilancio di previsione, ed entro il 30 aprile successivo, il bilancio consuntivo di esercizio.

Copia del bilancio di esercizio unitamente al verbale di approvazione andranno depositati nei modi di legge.

E' vietata la distribuzione di utili e o di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione.

Art. 18 - Bilancio preventivo e consuntivo

Il Consiglio di amministrazione predispose entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.

Il Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale redige il bilancio consuntivo, previo esatto inventario da compilarli entrambi con criteri di oculata previdenza e con la maggiore chiarezza

possibile onde facilitarne la lettura da parte dei terzi. _____

Il bilancio consuntivo deve recare una relazione di controllo sottoscritta dal
Revisore dei Conti. _____

Art. 19 - Esclusione e recesso _____

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione, assunta con la
maggioranza semplice, l'esclusione dei soci Partecipanti per grave e rei-
terato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statu-
to, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: _____

inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti
previsti dal presente Statuto; condotta incompatibile con il dovere di colla-
borazione con le altre componenti della Fondazione; comportamento con-
trario al dovere di prestazioni non patrimoniali. _____

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i
seguenti motivi: _____

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; _____
- apertura di procedure di liquidazione; _____
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali,---

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fer-
mo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. _____

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione. _____

Art. 20 - Foro Competente _____

Tutte le controversie relative al presente Statuto, sono devolute alla com-
petenza territoriale esclusiva del Foro di Brescia. _____

Art. 21 - Scioglimento _____

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per volontà dei soci fondatori; _____
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario; _____
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale; _____

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione,
con la maggioranza dei tre quinti (3/5), nominerà uno o più liquidatori sta-
bilendone i poteri. _____

La delibera sarà sottoposta al parere obbligatorio del revisore. _____

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione verrà devoluto ad altri Enti
con finalità analoghe. _____

La Fondazione, sentito il Revisore, può fondersi o comunque confluire, an-
che previo scioglimento in o con altre organizzazioni che perseguano fini
analoghi per consentire più efficacemente gli scopi istituzionali. --

Art. 22 - Clausola di rinvio _____

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni
del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. _____

Art. 23 - Norma transitoria _____

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente della Fondazione potranno
immediatamente e validamente operare, secondo quanto previsto dal pre-
sente Statuto, in base a quanto previsto dall'Atto costitutivo per un periodo
di tre anni. _____

Il Consiglio resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo re-
lativo al terzo esercizio successivo alla nomina prevista dall'Atto costitutivo.

FIRMATO: _____

ROCCO VITALE _____

FRANCESCO NAVIGLIO _____



Marilena Boffini teste _____

Carlo Bocchi teste _____

LUIGI ZAMPAGLIONE NOTAIO _____

Vi è sigillo. _____



Copia conforme all'originale che si rilascia in
carta semplice per gli usi consentiti dalla legge
oggi

16 DIC 2016

